

Deliberazione n. 95/2025/PRSE/Vicenza



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 aprile 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0078828/2025 del 14/05/2025

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg-SC_VEN - 0000095 - 12/05/2025 - 14:48

2012, n. 213;

VISTE le Linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 9/2024/INPR e n. 20/2024/INPR, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2024, approvato con deliberazione n. 118/2024/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Dalla Pria;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di Vicenza, dalla quale emerge la seguente situazione economico-finanziaria:

Gli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2022, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP in base alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	
Rendiconto 2022	
Risultato di competenza di parte Corrente (O1)	12.655.025,62
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	-1.993.634,54
Risultato di competenza (W/1)	10.661.391,08
Equilibrio di bilancio (W/2)	3.736.701,89
Equilibrio complessivo (W/3)	-1.095.235,77

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE <i>Schemi BDAP ultima versione</i>	Rendiconto 2022
Saldo di cassa al 31 dicembre	95.681.025,58
Residui attivi	93.168.336,36
Residui passivi	81.769.443,05
FPV per spese correnti	13.938.613,82
FPV per spese in conto capitale	49.237.208,61
Risultato di amministrazione	43.904.096,46
Totale accantonamenti	29.351.500,97
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>26.035.261,40</i>
Totale parte vincolata	8.149.145,21
Totale parte destinata agli investimenti	3.197.081,96
Totale parte disponibile	3.206.368,32

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2022 Accertamenti (a)	Rendiconto 2022 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	8.369.666,13	4.290.909,82	51,27%
Tit. 1 competenza	78.339.335,29	70.334.648,78	89,78%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	10.396.257,82	1.330.586,46	12,80%
Tit. 3 competenza	37.546.160,40	22.607.442,85	60,21%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	95.681.025,58
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	9.445.623,58
Tempestività dei pagamenti	-4

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022
Debito complessivo contratto al 31/12/2021	45.566.137,60
Rimborsi mutui effettuati nel 2022 (comprese le estinzioni anticipate)	5.810.795,93
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	3.300.000,00
Debito complessivo di fine anno	43.055.341,67

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria risultante dal bilancio di previsione 2022/2024 e dal rendiconto relativo all'esercizio 2022, ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 129 del 13 gennaio 2025), riscontrato dall'Ente e dall'Organo di revisione con nota trasmessa per via telematica attraverso il sistema ConTe.

3. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Vicenza è stato destinatario, per l'esercizio 2021, della deliberazione n. 212/2024/PRSE.

DIRITTO

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vicenza ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, co. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del Tuel. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente nel bilancio di previsione

All'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione comunale ha fornito la seguente replica sul punto: *“In sede di redazione del bilancio di previsione 2022-2024 non è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente, in quanto in quella sede nessun impegno del titolo I della spesa era stato imputato all'anno successivo. La reimputazione è stata effettuata poi in sede di rendiconto 2021 a seguito della delibera di Giunta n. 56 del 15/03/2022 di riaccertamento e reimputazione degli impegni e degli accertamenti ai sensi del D.Lgs.118/2021. Dal bilancio di previsione 2023-2025 si è provveduto alla quantificazione preventiva, pur evidenziando che per il Comune di Vicenza l'importo totale del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è comunque poco significativo rispetto i totali del bilancio di esercizio”.*

La Sezione richiama, in proposito, l'art. 165, commi 7, lett. a), e 8, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, data la funzione essenziale del Fondo pluriennale vincolato nell'ambito della contabilità potenziata, anche alla luce del precedente della Sezione (Corte dei conti, sez. Veneto, deliberazione n. 210/2021/PRSE) e, più in generale, della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 247/2017), ai cui contenuti interamente si rimanda.

Negatività del saldo di competenza di parte capitale e dell'equilibrio complessivo

All'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione comunale ha fornito la seguente replica sul punto: *“Il saldo negativo della gestione di competenza di parte capitale e dell'equilibrio complessivo (w/3) deriva per lo più dall'utilizzo oculato della possibilità di attivazione dilazionata e di estinzioni anticipate dei mutui flessibili di Cassa Depositi e Prestiti accesi nell'anno 2022 per il finanziamento di opere pubbliche e altri investimenti nel corso dell'esercizio. Nell'anno 2022 (così come del resto si è ripetuto negli esercizi successivi) si è presentata l'opportunità in sede di rendiconto di non procedere all'attivazione di alcuni mutui flessibili, peraltro a costo zero per il Comune, per la presenza di fondi propri disponibili; ciò ha consentito, fra l'altro, un notevole risparmio di risorse finanziarie pari alle quote interessi e rimborso capitale dei finanziamenti non entrati in ammortamento. L'operazione, molto conveniente per il Comune, è stata dettagliatamente riportata nella Relazione della Giunta al Rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 151, c.6 e 231 del D.Lgs. 267/2000”.*

In proposito, la Sezione richiama il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, emanato in aderenza agli artt. 3, comma 6, e 11, comma 11, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (11° aggiornamento dei principi contabili), che ha articolato il risultato finale di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 821, l. 30 dicembre 2018, n. 145, in tre distinti equilibri: risultato di competenza, equilibrio di bilancio, equilibrio complessivo (vedasi Corte dei conti, SSRRCO/20/2019). Secondo il richiamato orientamento nomofilattico, l'equilibrio complessivo, che

qui segnatamente interessa, *“espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto”*.

Premesso che il citato comma 821 prevede che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel caso di specie la Sezione, raccomandando il rispetto dell'evocata normativa di riferimento, richiama il proprio precedente (deliberazione n. 64/2021/PRSE) recante l'invito ad *“attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. D. Lgs. 267/2000 e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 D.lgs. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti a rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che «Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo».*

La Sezione richiama, infine, il combinato disposto di cui agli artt. 153, comma 6, e 193, d.lgs. n. 267/2000.

Esigua capacità di riscossione dei residui attivi del titolo III e del corrispondente grado di smaltimento

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta particolarmente critica con riferimento ai residui attivi relativi al Titolo III, con percentuale in ulteriore riduzione rispetto all'esercizio 2021 (passata dal 27,68% al 12,80%).

Contestualmente, per il medesimo titolo, si osserva un significativo incremento dei residui finali rispetto agli iniziali (passati da 10,5 milioni a 24 milioni).

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto a quanto già rilevato in precedenti istruttorie, la Sezione rinnova l'invito all'adozione di adeguate misure correttive, ribadendo, più in generale, il principio per cui *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione*

apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica” (Corte cost., sent. n. 138/2013).

Ridotto grado di smaltimento dei residui attivi e passivi

Nel corso del 2022 si registra un aumento dei residui complessivi, sia attivi che passivi. Per gli attivi l'incremento riguarda tutti i titoli, in particolare il III ed il IV. Quanto ai passivi, l'incremento si osserva per il Titolo I ma, soprattutto, per il Titolo II.

Il grado di smaltimento presenta le seguenti risultanze: la percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 21%. Quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 28%, quella dei residui attivi di parte capitale è pari all'8%. Lo smaltimento dei residui passivi complessivi risulta pari a circa il 47%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa il 55%, quello dei passivi di parte capitale pari a c.a. il 30%.

Nel delineato contesto, la Sezione raccomanda il costante monitoraggio dei residui, richiamando il principio di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, secondo cui *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento [...] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. [...] Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Il riaccertamento ordinario dei residui costituisce, dunque, un'operazione che deve essere circondata da particolari cautele, in cui il criterio-guida deve rinvenirsi nella necessità di conservare tra i residui attivi o passivi le posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l'ente locale, eliminando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Criticità in ordine agli assetti societari

Come rilevato in precedenti controlli finanziari, l'Ente detiene partecipazioni dirette in organismi con criticità. In particolare:

- *“Vicenza Holding spa”*, partecipata diretta al 32,11%, in perdita nel 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 112.138,00 ed euro 138.033,00, a seguito degli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, per la quale l'Ente si è avvalso della facoltà di posticiparne la copertura, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 23;
- *“Società vicentina trasporti srl”*, partecipata diretta al 34,66%, in perdita nel 2021 e 2022, con un risultato economico negativo, rispettivamente, pari a euro 1.727.589,00 ed euro 2.406.814,00.

All'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione comunale ha fornito la seguente replica sul punto: *"Si confermano le previsioni di andamento positivo di entrambe le società, una volta terminato il periodo emergenziale. Sono tornate rapidamente in utile di esercizio negli anni successivi sia Vicenza Holding Spa sia Società Vicentina Trasporti Srl"*.

La Sezione raccomanda, al riguardo, il costante monitoraggio, al fine di migliorare l'efficienza degli assetti societari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Vicenza, nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente nel bilancio di previsione, richiamando l'osservanza dei corrispondenti principi normativi e giurisprudenziali;
- rileva, in sede di rendiconto, un valore negativo in ordine al saldo di competenza di parte capitale e all'equilibrio complessivo, richiamando l'osservanza dei corrispondenti profili giuscontabili;
- evidenzia l'esigua percentuale di riscossione dei residui attivi del titolo III e, più in generale, del corrispondente grado di smaltimento, rappresentando l'osservanza della relativa disciplina e l'adozione di adeguate misure correttive;
- rileva il ridotto grado di smaltimento dei residui attivi e passivi e raccomanda un più attento riaccertamento ai fini del loro mantenimento in bilancio;
- evidenzia criticità negli assetti societari, raccomandando il costante monitoraggio al fine di migliorarne l'efficienza.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vicenza.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

F.to digitalmente